

art. 27 Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

Commi 1-5 La disposizione concede la facoltà di riscatto, per il biennio 2024-2025, nella misura massima di cinque anni, di periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Si precisa che, quale base dati, è stata assunta una rilevazione di carattere amministrativo; nel periodo 2019-2021 sono state evidenziate - per il complesso delle gestioni- 5.500 domande con accoglimento (con una stima - considerate le domande in istruttoria- di circa 6.600 domande nel complesso) per le quali è stato accertato un periodo medio di riscatto pari a circa 2 anni e un onere medio da riscatto pari a 18.300 euro pro capite.

Poiché la proposta in esame riprende quanto già disposto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2019 si ritiene che nel biennio 2024-2025:

- verranno accolte complessivamente circa 1.200 domande derivanti:

a) da domande residuali rispetto a quanto già rilevato (trattasi di coloro che non hanno presentato domanda nel periodo 2019-2021 e che lo faranno in caso di accoglimento della proposta normativa),

b) da nuove domande provenienti da nuovi assicurati;

- che la durata del riscatto sia pari a 24 mesi per lavoratori dipendenti e 12 mesi per lavoratori autonomi

- che l'onere medio da riscatto sia pari a 19.620 euro;

- che tutti gli interessati optino per la rateizzazione decennale.

Di seguito la proiezione decennale delle maggiori entrate contributive.

Stima delle entrate contributive derivanti da riscatto dei periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa Biennio 2024-2025 (complesso dei lavoratori)		
Effetti positivi per finanza pubblica (+)/Effetti negativi per finanza pubblica(-) (in milioni di euro)		
Anno	Numero assicurati che esercitano la facoltà di riscatto (unità)	Effetto finanziario lordo fisco
2024	600	1,11
2025	600	2,24
2026	0	2,24
2027	0	2,24
2028	0	2,24
2029	0	2,24
2030	0	2,24
2031	0	2,24
2032	0	2,24
2033	0	2,24

Si precisa che i maggiori contributi derivanti da tale riscatto genereranno sia anticipi temporali sia maggiori importi di pensione che, stante la condizione di periodo da valutare con il sistema contributivo (e quindi corsi di studio post 1995), si riferiscono, implicitamente, ad iscritti "giovani" i cui corrispondenti oneri pensionistici saranno corrisposti oltre il decennio di previsione.



ART. 29

(Rideterminazione indicizzazione pensioni per l'anno 2024)

Commi 1-2 La disposizione è diretta a ridurre parzialmente il grado di indicizzazione previsto dall'articolo 1, comma 309, della legge n. 197/2022, nell'anno 2024 esclusivamente per le pensioni complessivamente

superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS portandolo da 32 punti percentuali a 22 punti percentuali.

Dalla disposizione derivano effetti positivi per la finanza pubblica. Tali economie strutturali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, che prevedono strutturalmente un contenimento disavanzo pubblico, alla progressiva riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e alla progressiva ricostituzione di un adeguato livello di avanzo primario, secondo quanto programmato in relazione al percorso di riduzione del debito pubblico, mantenendo comunque un bilanciamento di valori che oltre alle esigenze di finanza pubblica consideri l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico.

Tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) distribuzione monte pensioni in relazione a pensioni complessivamente inferiori a determinate soglie (dati 2022):
 - a. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte trattamento minimo INPS: circa 54,1%;
 - b. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 15,7%;
 - c. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 9,3%;
 - d. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS: circa 9,0%;
 - e. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a otto volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS: circa 4,2%;
 - f. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a dieci volte trattamento minimo INPS: circa 7,7%
- b) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – ai fini della indicizzazione 2024 – stima anno 2023: circa 313,8 mld di euro;
- c) tasso di indicizzazione in linea con quanto previsto sulla base dei più aggiornati elementi e in NADEF 2023 e coerente con le previsioni scontate nel Conto PA della predetta NADEF 2023. In particolare, l'indicizzazione 2024 è computata in base ad un tasso del 5,6 per cento (previsione tasso di inflazione, variazione indice fo i nt per l'anno 2023);

derivano i seguenti effetti finanziari:

(valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Minore spesa pensionistica (lordo effetti fiscali)	(135)	(135)	(135)	(134)	(133)	(131)	(130)	(128)	(126)	(123)
Minore spesa pensionistica (netto effetti fiscali)	77	77	77	76	75	74	73	72	71	69

